

‘Avviso’ 1788

nach: Documenti inediti o rari delle relazioni fra lo stato e la chiesa in Italia pubblicati per cura del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Vol. 1-2. Roma: Botta 1881, Nr. XXXV (S. 189-92)

[Anm.: Der Text folgt größtenteils dem Wortlaut des *Piano per la Censura de' Libri* von 1787, aus dem er Tl. I, §§ 2, 13, 15; bzw. Tl. II, §§2–5 aufgreift]

Bando, 30 aprile 1788, della Regia Intendenza politica di Milano per notificare alcune disposizioni del nuovo regolamento sulla censura delle stampe

D'ordine del Regio Imperiale Consiglio di Governo vengano per regola di chiunque, e specialmente de' librai e stampatori, dedotti alla pubblica notizia i seguenti articoli del nuovo piano per la censura dei libri:

Primo. Saranno eccettuati dalla revisione gli editti, avvisi, e circolari d'ufficio, che emanano per parte della podestà tanto politica, che giudiziaria, così pure le allegazioni giuridiche in materia contenziosa e criminale, la revisione delle quali per la loro stampa appartiene ai tribunali di giustizia. S'intendono eccettuati altresì gli avvisi d'invito a funzioni sacre di chiesa, a funerali, a festini, o altre adunanze; i soliti cartelloni, che si affiggono per gli spettacoli, cedole di invito per le aste, avvisi di ricompensa a chi avrà ritrovata cose perdute, e altri consimili, molto più poi i formolari, o module, che la Regia Camera de' conti, o altri ufficj pubblici fanno stampare per loro uso.

Saranno condannati alla multa di cinquanta scudi [190]gli stampatori, che stamperanno uno scritto, che abbia bisogno della licenza, e non sia munito di questa; come pure se di mala fede, o per inavvertenza colpevole stamperanno o cose cancellate dai censori, ovvero inserite, e aggiunte al manoscritto dopo la sua approvazione, e che non fossero state presentate nè pure successivamente al censore, e da lui approvate colla sua firma.

Di ogni stampa, o ristampa, che si farà nello Stato, se ne dovranno dare dallo stampatore tre esemplari nella miglior carta, e forma, cioè uno per mandarlo alla Corte, altro per la biblioteca di Brera, e il terzo per quella dell'università di Pavia. Dei giornali, e gazzette letterarie, che si stampassero in Milano, o in Pavia, lo stampatore ne darà *gratis* una copia di volta in volta ai prefetti delle due biblioteche suddette.

Non sarà permesso d'introdurre nello Stato qualsivoglia libro, o foglio stampato senza il previo permesso della Regia censura de' libri.

Le casse, o *balle* provenienti dall'estero, che contengano libri, o fogli stampati, siano spettanti a qualche libraio, o negoziante, oppure ad altro particolare, dopo il loro arrivo alla dogana di Milano, saranno depositate in un luogo da destinarsi per la visita, ed ivi ritenute senza poter essere aperte dai commessi della finanza, finchè sopraggiunga l'assistente della censura, il quale si porterà ogni giorno alla dogana, o al luogo destinato, come sopra, per fare la visita dei libri.

Qualora l'assistente riconoscerà, che sui libri in [191] questione non cade alcun dubbio, per cui dovessero considerarsi come soggetti a cauzione, ne rilascerà senz'altro la cassa, o *balla* a' commessi della finanza per l'esazione del dazio, e per la successiva consegna a chi vanno dirette: in caso diverso, ritenendoli in deposito nel suddetto luogo, ne avvertirà i censori rispettivi, col darne loro la nota, ed a loro richiesta farà portare tali libri in casa de' medesimi, perchè possano leggerli, ed esaminarne il contenuto.

I libri, de' quali sia indubitata l'esclusione, o venga riconosciuta e dichiarata tale dai censori, saranno levati, e soppressi; e il proprietario, o suo commissionato, dovrà contentarsi di ricevere un certificato del sequestro seguito. Se egli però era in buona fede, si permetterà, che possa rimandarli a sue spese a chi li ha spediti, o in qualunque altra maniera farli sortire dallo Stato, a condizione, che non vi ritornino per vie clandestine.

Si presumerà la buona fede, allorchè la cassa, o *balla* sarà accompagnata da un catalogo, o nota specifica, e sincera de' libri in essa contenuti; o se vi suppliranno altre circostanze favorevoli.

In caso contrario, e qualora tali libri proibiti saranno stati introdotti clandestinamente, con deviamiento dalla dogana, o luogo destinato per la visita, caderanno in commesso; anzi chi avrà dolosamente procurato la loro introduzione, sarà soggetto a pena pecuniaria, o altra maggiore ad arbitrio del Governo.

Finalmente dovrà ciascun libraio, e stampatore esistente in questa città, e provincia notificarsi a questa [192] Regia Intendenza politica colla specificazione del suo nome, e cognome, e del luogo nel quale esercita la sua professione, e ciò nel termine di due mesi, e sotto pena di 5 scudi.

E lo stesso, e sotto la stessa pena dovrà pure eseguire chiunque volesse appigliarsi a tali professioni prima d'intraprendere l'esercizio delle medesime.

Ed affinchè niuno possa allegare ignoranza di quanto resta prescritto nel presente avviso, verrà il medesimo pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di questa città, e provincia.

Dalla Regia Intendenza politica di Milano, li 30 aprile 1788.

LITTA, *intendente*.

CARLETTI, *segretario*.